

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg. Data 26-04-18

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) - CONFERMA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala della sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile – loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

COSTANTINI arch. ULISSE	P	OTTAVIANI CARLA	P
ROSCIONI ELISABETTA	P	CHERICI MARIO	P
GRILLI ANDREA	P	ZIZZO PIETRO	P
STEFANETTI ANDREA	P	PIANCATELLI GIACOMO	A
Lazzari Bruna	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 8

In carica n. 9

Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. COSTANTINI arch. ULISSE in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) -
CONFERMA.**

IL SINDACO

Introduce il seguente punto all'ordine del giorno relativo alla conferma della determinazione delle tariffe TARI (tassa rifiuti).

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018 è differito al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 44 – comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229 del 15/12/2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che racchiude tre separati tributi: IMU -TASI -TARI, che si basano su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU e TASI) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018, come per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTO il proprio precedente atto n. 12 del 21.04.2017 (determinazione tariffe TARI anno 2017) e ritenuto di confermare le tariffe vigenti;

DATO ATTO che, a seguito del sisma del mese di agosto 2016 e successivi si è verificata l'inagibilità di numerosi edifici che influirà pesantemente sul gettito TARI dell'esercizio 2017 e successivi;

CONSIDERATO che il minor gettito come sopra specificato dovrebbe essere rimborsato integralmente dallo Stato;

RITENUTO di quantificare in € 21.000,00 la riduzione di gettito dell'imposta, a seguito dell'inagibilità di numerosi edifici;

DATO ATTO che comunque, i controlli sull'importo sono ancora in corso ed il suddetto minor gettito previsto potrebbe variare anche notevolmente;

DATO ALTRESI' ATTO che il presunto minor gettito di € 21.000,00 è stato previsto nel bilancio quale contributo dello Stato per il ristoro delle minori entrate;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Acconto	30 settembre 2018
	Saldo	31 dicembre 2018

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del Consiglio Comunale ;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO l'esito della votazione espressa in forma di legge: assegnati n. ,

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n.0

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano finanziario TARI per l'anno 2018, come per l'anno

2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) Di confermare per l'anno 2018 le seguenti tariffe sui rifiuti solidi urbani (TARI) nella stessa misura di quelle già deliberate per l'anno 2017 con l'atto sopra richiamato:

VEDASI PIANO FINANZIARIO

- 3) Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in numero due rate:

- Acconto 30 settembre 2018
- Saldo 31 dicembre 2018

- 4) Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre 2018;

- 5) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- 6) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/6;

- 7) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 8 – contrari n.0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. m. 69.

Dalla Residenza Comunale, li 25-05-2018

F.to Il Segretario Comunale
Scuderini Venanzio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li,25-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scuderini Venanzio

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 25-05-018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scuderini Venanzio